

## GIURISDIZIONE PENALE

ART. 1. *La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.*

L'espressione «**giudici previsti dalle norme di ord. giudiziario**» è simile a quella che compare nell'art. 102 cost. (*La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme di ordinamento giudiziario*). Essa non esclude che anche giudici diversi da quelli «ordinari» amministrino la giustizia penale.

Anche l'espressione «**secondo le norme di questo codice**» va intesa *cum grano salis*: il codice di procedura penale è certamente il *corpus* normativo principale per quanto riguarda le modalità di esercizio della giurisdizione penale.

Esistono tuttavia sottosistemi processuali regolati da leggi speciali (*ad hoc*) retti da discipline normative particolari, adattate al tipo di imputati o al tipo di reati da giudicare.

## SOTTOSISTEMI PROCESSUALI

Pensiamo principalmente

- Al **processo penale minorile** (in parte regolato dal DPR 448/1988)
- Al processo a carico delle **persone giuridiche** (in parte regolato dal d. lgs 231/2001)
- Al processo penale davanti al **giudice di pace** (in parte regolato dal d. lgs. 274/2000);
- Al processo davanti alle **Corti d'assise** (in parte regolato dalla l. 287/1951)
- Oltre, naturalmente, ai processi penali davanti ai menzionati giudici speciali (Trib. militari e Corte cost. in funzione di giudice penale)

Tutte le leggi speciali qui evocate contengono norme che divergono parzialmente dalla procedura ordinaria prevista dal codice: ma, come detto, questo resta punto di riferimento per quanto non espressamente e specificamente previsto dalle citate leggi speciali.

Occorre infine tener conto di una importante considerazione di fatto: il processo giudiziario (e quello penale non fa eccezione) è un evento solo in parte regolabile con norme generali e astratte. Di grande (e crescente) importanza sono **le pratiche** che nei diversi uffici si sviluppano in forma latente «tra le righe del codice» o trovano espressione in fonti normative diverse dalla legge (circolari, protocolli etc.). Di qui l'impressione di scollamento fra teoria e pratica che spesso sconcerta chi mette piede in un ufficio giudiziario, dopo aver studiato le norme nei libri di testo.

## ART. 2 – COGNIZIONE DEL GIUDICE PENALE – ESTENSIONE E LIMITI

1. Il giudice penale **risolve ogni questione** da cui dipende la decisione, **salvo che sia diversamente stabilito**.
2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale **non ha efficacia vincolante in nessun altro processo**.

Norma di grande significato. Afferma l'**autonomia di ogni, singolo accertamento giudiziario**, abbandonando l'idea (tipica della previgente codificazione) di una «giurisdizione unitaria», priva di contraddizioni interne. Ogni accertamento processuale mette capo a una propria verità che può essere in attrito con l'accertamento fattuale di altro processo.

### Attenzione alle parti evidenziate:

- «**risolve ogni questione**» vuol dire che – nell'accertare un fatto di reato – il giudice affronta e risolve anche questioni per così dire incidentali che – di per sé prese – appartenerebbero alla cognizione di altro giudice (civile, penale o amministrativo); esempi: *efficacia di un **atto di compravendita** rispetto al supposto reato **di appropriazione indebita**; esistenza di un provvedimento amministrativo quale la **concessione edilizia** rispetto al supposto **illecito edilizio**; accertamento di un reato presupposto: la **provenienza furtiva** della **cosa ricettata**.*
- «**non ha efficacia vincolante in nessun altro processo**», significa che l'accertamento del giudice penale sulla questione incidentalmente risolta vale solo nel suo processo (e non vincola altri giudici civili, amministrativi, penali).

Il comma 1° stabilisce tuttavia una clausola di riserva: «**salvo che sia diversamente stabilito**». Vi sono infatti casi in cui l'accertamento giudiziale può vincolare il giudice di un altro processo. Ritroviamo nel successivo **art. 3 c.p.p.** un'eccezione di questo tipo.

## Questioni pregiudiziali (*status familiae e status civitatis*)

1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una **controversia** sullo **stato di famiglia** o di **cittadinanza**, il giudice, **se** la **questione** è **seria** e **se** l'**azione** a norma delle leggi civili è **già in corso**, **può sospendere** il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. La **sentenza irrevocabile del giudice civile** che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di **cittadinanza** **ha efficacia di giudicato nel procedimento penale**.

La norma disciplina l'unico caso di **pregiudizialità** civile a processo penale e si configura quindi come eccezione alla regola generale contenuta nel primo comma dell'art. 2. Subordina tale pregiudizialità alla duplice condizione che

- la controversia sulla *questione di stato* sia **seria** (non pretestuosa)
- la corrispondente **azione** sia **già** stata **esercitata** davanti al **giudice civile**

Difettando una di queste condizioni, la controversia sulla questione di stato è risolta dallo stesso giudice penale, col rischio che successivamente il giudice civile arrivi a un risultato diverso.

Ad attenuare il prodursi di simile eventualità contribuisce la disposizione contenuta nell'**art. 193 c.p.p.** (il giudice penale decide per proprio conto la questione di stato, ma lo fa applicando le norme sulla prova civile).


# MISURA DEL POTERE GIURISDIZIONALE – LA COMPETENZA

Regole di pre-costituzione legale del giudice penale (art. 25/1 cost).



Individuabile con precisione l'ufficio giudiziario Tribunale, Corte d'Assise competente, non i singoli giudici che dovranno decidere: il **sistema tabellare** (art. 7 Ord. giudiziario) è soluzione tecnica per rendere **automatica** l'assegnazione dei casi anche ai singoli giudici o alle singole sezioni, **evitando così assegnazioni «mirate» dei casi giudiziari.**

## Competenza **per materia** (giudici di 1° grado)



# Competenza **per territorio**

*I GIUDICI DI MERITO SONO DISTRIBUITI IN **CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI** PREVISTE DALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO*

**26 DISTRETTI** (CORTI D'APPELLO + 3 Sezioni staccate: Bolzano, Lecce, Sassari)

**89 CIRCOLI** (CORTI D'ASSISE)

**145 CIRCONDARI** (TRIBUNALI)

**391 MANDAMENTI** (GIUDICI DI PACE)

**LA CORTE DI CASSAZIONE (GIUDICE DI LEGITTIMITÀ) HA GIURISDIZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE**

## Segue: Competenza **per territorio**

### **Criterio principale** (art. 8)

- luogo nel quale il **reato** è stato **consumato** (*locus commissi delicti*);
- se dal reato è derivata la **morte** della **vittima**, **luogo** in cui si è verificata la **condotta**;
- se **reato permanente** (ad es. sequestro di persona), luogo in cui la **condotta** ha avuto **inizio**;
- se **delitto tentato**, luogo dell'**ultimo atto** del tentativo;

### **Criteri supplementari** (art. 9)

- se nessuno dei criteri indicati nell'art. 8 risulta in concreto applicabile, si ha riguardo al luogo dove è avvenuta **almeno una parte della condotta**;
- se nemmeno questo criterio può essere utilizzato, si guarderà al luogo di **residenza** o **domicilio** dell'imputato;
- se anche questo fosse sconosciuto, sarà competente il giudice dove ha sede l'ufficio del **pubblico ministero** che per primo ha avviato il procedimento, **iscrivendo la notizia di reato** nell'apposito registro.

### **Reati commessi all'estero** (art. 10)

- luogo della **dimora**, del **domicilio**, dell'**arresto** o della **consegna** dell'imputato;
- sono sempre competenti il tribunale o la Corte d'assise di **Roma**, se il delitto è stato commesso all'**estero** ai **danni di cittadino italiano** (es. caso Regeni).

## Segue: Competenza per territorio nei procedimenti riguardanti magistrati

### Art. 11

*Quando un magistrato è coinvolto (come **imputato**, **persona offesa** o **parte civile**) in un processo che sarebbe di competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli stesso presta servizio, il processo viene trasferito ad altra sede territoriale: precisamente all'ufficio giudiziario esistente presso la città i cui ha sede la Corte d'appello, identificata in base alla tabella allegata all'art. 1 disp. att. c.p.p.*

*Ratio* normativa: assicurare l'imparzialità del giudicante.

Caso codificato di «**remissione del processo**» regolato come ipotesi di competenza territoriale.

I magistrati che esercitano la propria funzione presso lo stesso ufficio nel quale il collega ha subito l'offesa o i danni dal reato o è accusato di aver commesso il reato sono considerati assolutamente incompatibili a occuparsi del caso.

La loro imparzialità risulta minata e la legge processuale ne trae le conseguenze, evitando che sia l'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice-imputato o del giudice-offeso/danneggiato dal reato a occuparsi delle sorti di un collega.

L'individuazione del giudice territorialmente competente avviene in via automatica, sulla base della tabella riportata nella *slide* successiva.

**La tabella dei casi di rimessione (applicabile anche a norma dell'art 11) – allegata ad art. 1 disp. att.**

DAL DISTRETTO DI	AL DISTRETTO DI
Roma	Perugia
Perugia	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Cagliari	Roma
Palermo	Caltanissetta
Caltanissetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Catanzaro
Catanzaro	Salerno
Salerno	Napoli
Napoli	Roma

# Competenza per **connessione**

## **Art. 12 – Connessione di procedimenti**

*1. Si ha connessione di procedimenti:*

- a) se **il reato** per cui si procede è stato commesso da **più persone in concorso** o **cooperazione** fra loro, o se più persone con **condotte indipendenti** hanno determinato l'evento;*
- b) se **una persona** è imputata di **più reati** commessi con una **sola azione od omissione** ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un **medesimo disegno criminoso**;*
- c) se **dei reati** per cui si procede gli uni sono stati commessi **per eseguire o per occultare gli altri**.*

## Competenza per **connessione** – spiegazione delle tre ipotesi

- **Lett. a – Pluralità di persone** che commettono lo **stesso reato** o che producono un **unico evento criminoso**, anche con condotte indipendenti;
- **Lett. b – Pluralità di reati** fra loro uniti dal vincolo della **continuazione** o del **concorso formale**;
- **Lett. c – Pluralità di reati** uniti da vincolo teleologico (un reato è commesso per eseguirne od occultarne un altro);

*Ratio*: in tutti questi casi, si ritiene preferibile concentrare presso un medesimo ufficio giudiziario la trattazione dei casi, anche quando questi, singolarmente considerati, sarebbero di competenza di uffici giudiziari diversi.

Si noti che tutti e tre i casi di connessione richiamano figure note al diritto penale sostanziale:

**il primo**, si identifica almeno in parte con il **concorso di persone nel medesimo reato** (**art. 110 c.p.**);

**il secondo**, con i casi di **concorso formale** e **reato continuato** (**art. 81 c.p.**);

**il terzo**, con l'**aggravante** del **nesso teleologico** (**art. 61 nr. 2 c.p.**).

Lo spostamento di competenza per motivi di connessione è quindi giustificata da **ragioni** sia **processuali** (agevolare l'**accertamento simultaneo di fatti strettamente collegati sul piano dell'accadimento storico**), sia **sostanziali** (favorire una corretta commisurazione della pena nell'applicazione delle aggravanti, del concorso formale o del reato continuato).


# Effetti della connessione

- *Sulla competenza per materia* (art. 15)
  - Il giudice «**superiore**» **attrae** il reato di competenza del giudice «**inferiore**»: es. la Corte d'assise (competente per il reato di omicidio conseguente a rapina) attrae anche il reato di rapina, che non rientrerebbe nella sua competenza;
  - *Sulla competenza per territorio* (art. 16)
- Il giudice del reato più grave **attrae presso il proprio ufficio** i reati meno gravi commessi in **altra circoscrizione**. Se i reati sono della stessa gravità (ad esempio, una pluralità di rapine commesse in diverse città e unite dal nesso della continuazione) sarà competente il giudice del territorio in cui si è verificato il primo reato.
- **Eccezioni**: queste regole non valgono in certi casi (menzionati negli artt. 13 e 14).
- Di particolare interesse il contenuto dell'**art. 13: i reati commessi da minori** non subiscono le regole della connessione. Si vuol evitare che il minore sia giudicato insieme ad imputati maggiorenni. La giustizia minorile è un mondo a sé stante e il legislatore (anche su indicazione della nostra Corte costituzionale) ha voluto **evitare** la **promiscuità dei giudizi**.
- *Effetti sulla riunione dei procedimenti* (art. 17)

I procedimenti connessi possono essere riuniti in un unico procedimento (cenno al *favor separationis* e al problema dei maxiprocessi).

# Competenza funzionale

Nel corso del procedimento penale si avvicendano più giudici. Guardando alla sequenza-tipo rileviamo



- Un giudice nell'**indagine preliminare**
- Un giudice nell'**udienza preliminare**
- Un giudice del **dibattimento**
- Un giudice per il **giudizio di appello**
- Un giudice per il **giudizio di legittimità**

Ciascuno di questi giudici ha un suo proprio ambito di competenze (il **GIP** ha funzioni di garanzia dei diritti individuali e di controllo sull'attività del p.m.; il **GUP** ha funzioni di controllo sulla fondatezza dell'accusa; il **giudice dibattimentale** ha funzioni di merito; il **giudice dell'appello** ha funzioni di controllo sulla decisione di primo grado; il **giudice di legittimità** controlla la correttezza della decisione di merito).

Orbene, il concetto di «competenza funzionale» (di **origine dottrinale** e **giurisprudenziale**) serve proprio per **tener distinti i compiti** di tutti questi soggetti che compaiono sulla scena processuale. A ogni giudice il suo proprio compito, la sua propria funzione: questa, la ragion d'essere logica delle competenze funzionali.